



**TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Giampiero	Serangeli	Pres.
Dott.	Fabio	Lambertucci	Giud. Rel.
Dott.ssa	Marcella	Frangipani	Giud.

ha emesso la seguente

III **CASO** **it**
ORDINANZA
a seguito di ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. proposto EQUITALIA
NORD S.P.A. nei confronti di Fallimento A. Impianti Elettrici s.n.c.
stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato Dott. A. Balba con provvedimento
15.07.2011;

letti gli atti,
udito il giudice relatore,
sentite le parti comparse in camera di consiglio,

OSSERVA

L'opposizione merita, per quanto di ragione, accoglimento.

Nella giurisprudenza di merito si fronteggiano due opposte soluzioni al problema della revocabilità in via breve ex art. 67 comma 1 n. 4 l. fall., da parte del giudice delegato al fallimento, dell'ipoteca in favore dell'esattore per i crediti da riscossione dei tributi:

- da un lato, la soluzione che, preso atto della diretta previsione di legge del privilegio, equipara l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1999 ("il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati") all'ipoteca legale e la sottrae dunque alla revocabilità durante il c.d. periodo sospetto;
- all'opposto, la soluzione che fa leva sulla considerazione per cui l'ipoteca *de quo*, siccome iscritta in base ad un atto volontario dell'esattore e non direttamente in forza di legge, non sarebbe assimilabile all'ipoteca legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 l. fall. La detta ipoteca troverebbe fondamento nella legge solo ai fini della piena equiparazione del titolo amministrativo (il ruolo) al titolo giudiziale ma necessita pur sempre dell'atto volontario dell'esattore per il suo sorgere, mentre l'ipoteca legale propriamente detta non richiede alcun atto volontario di parte vincolando il conservatore dei registri immobiliari alla corrispondente iscrizione a prescindere da ogni conforme manifestazione di volontà (salvo rinuncia) della parte che ne beneficia (vd., *ex multis*, Trib. coll. Vicenza 05 05.07.2007).

Ad avviso di questo Collegio, è senz'altro preferibile la prima soluzione, sulla scorta delle considerazioni sviluppate da Cassazione sent. n. 8544/2003, che ha affrontato *ex professo* la questione, seppur con riguardo ad un altro caso di privilegio: quello speciale previsto dall'art. 2762 c.c. in favore del venditore di beni strumentali d'impresa che trascrive l'atto di vendita presso la cancelleria del Tribunale.

La Suprema Corte era stata chiamata a decidere se sia possibile distinguere, ai fini della revocabilità *ex art. 67 l. fall.*, tra privilegi legali speciali che sorgono contestualmente al credito per il solo effetto della legge e privilegi legali speciali che vengono costituiti in virtù della successiva attività del creditore. Richiamando le proprie precedenti sentenze che hanno sempre escluso la revocabilità nei casi di privilegio c.d. automobilistico di cui all'art. 2 d.l. n. 437/1927 – Cass. sent. n. 2184 del 14.07.1952 e n. 3623 del 15.11.1974 –, ha affermato che sfugge alla revocabilità il privilegio strutturato in modo tale che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtù di una valutazione legale relativa alla causa; *“l'attività del creditore è, quindi, soltanto diretta a rendere opponibile il privilegio legale agli altri creditori. In questo [...] caso la peculiare compenetrazione fra prelazione e causa del credito esclude che l'attribuzione della prelazione possa essere investita da un giudizio di disvalore, per frode ai creditori, senza che un tale giudizio non coinvolga anche il negozio dal quale il credito deriva”*.

In precedenza, con riguardo proprio all'ipoteca legale a garanzia della riscossione dei debiti tributari – seppur diversamente regolata –, Cass. sent. n. 3462/1999, era giunta alla medesima soluzione della non revocabilità *ex art. 67 l. fall.*

All'epoca, l'iscrizione di tale forma d'ipoteca “legale” era soggetta alla autorizzazione del Presidente del Tribunale su istanza dell'intendente di finanza ai sensi dell'art. 26 legge n. 4/1929. E con riguardo a tale ipoteca, la Corte di legittimità aveva sottolineato come *“essa è denominata legale in quanto prevista espressamente dalla legge da cui deriva in modo diretto essendosi ritenuto evidentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di particolare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale prevista dal codice civile (art. 2817 c.c.)”*.

Riconosciuta la natura propriamente legale dell'ipoteca iscritta dall'esattore a garanzia dei debiti tributari e la sua non assimilabilità alle forme di ipoteca soggette a revocatoria fallimentare, d'altronde, si può adeguatamente valorizzare l'interesse sociale preminente alla riscossione dei crediti tributari.

L'opposizione merita dunque, come si diceva, accoglimento e il credito dell'opponente va ammesso al passivo fallimentare come da richiesta spiegata in atto di opposizione.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l'amministrazione fallimentare per resistere alla domanda.

P.T.M.

il Tribunale

accoglie

l'opposizione allo stato passivo come proposta da Equitalia Nord s.p.a. ammettendo il suo credito come da richiesta formulata nell'atto di opposizione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 12.10.2011.

IL PRESIDENTE